

16971-26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

composta da

Sent. n. sez. 537/2026

UP - 25/03/2026

R.G.N. 43911/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

D. D. nato a omissis

avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di appello di Perugia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria con conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. Davide
Toccaceli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, ribadendone i motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, decidendo a séguito di annullamento con rinvio
disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 37390 del 2024, la Corte di
appello di Perugia ha rideterminato la pena inflitta a D. D. per alcune
condotte estorsive in danno di un minorenne, da lui commesse in concorso con
S. G. e S. Gu.

Per una parte di tali condotte, in quanto da lui commesse da minorenni, D. D. è stato giudicato in separato processo, conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e 650 euro di multa.

La sentenza impugnata, ritenuta la continuazione tra i fatti oggetto dei due processi, ha aumentato la pena, a norma dell'art. 81, cod. pen., a due anni ed otto mesi di reclusione ed ottocento euro di multa.

Gli S. , giudicati per gli stessi fatti esclusivamente nel presente procedimento, per effetto della riqualificazione degli stessi come estorsioni tentate anziché consumate, sono stati definitivamente condannati alla pena di due anni di reclusione e cinquecentoquaranta euro di multa.

2. Ciò premesso, D. D. , per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del giudice di rinvio, deducendo la violazione degli artt. 12, 14 e 649, cod. proc. pen., perché le condotte per le quali è stato separatamente giudicato costituirebbero, in realtà, un unico fatto, in relazione al quale, dunque, egli ha subito un secondo giudizio, in violazione del divieto di c.d. "*bis in idem*". Si richiama, in proposito, la nozione sostanziale di "stesso fatto", di cui alla sentenza n. 200 del 2016 della Corte costituzionale.

In via subordinata, la difesa eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, cod. proc. pen., in relazione all'art. 3, Cost., nella parte in cui non prevede che, in caso di reato continuato commesso in concorso con maggiorenni, l'imputato minorenni venga giudicato unitamente ad essi nel medesimo processo.

Il ricorso rammenta la sentenza n. 52 del 1995, con la quale la Corte costituzionale ha escluso l'illegittimità dell'art. 14, cod. proc. pen., sulla base del rilievo per cui, in caso di connessione di reati, il giudizio separato per quelli che l'imputato avrebbe commesso da minorenni gli consentirebbe di accedere agli istituti premiali e di favore previsti dalla relativa disciplina, che altrimenti gli sarebbero preclusi. Tuttavia - obietta il ricorrente - tali istituti di mitigazione del trattamento punitivo, nel caso specifico, non hanno trovato applicazione; mentre, per altro verso, dovrebbe considerarsi che il reato continuato costituisce fattispecie unitaria, suscettibile di scissione solo quando da esso possano derivare conseguenze sfavorevoli al reo. Per l'effetto, così come previsto in caso di reato permanente, anche per il reato continuato non dovrebbe trovare applicazione il disposto dell'art. 14, cit., e l'imputato dovrebbe essere sottoposto ad un processo unitario per i fatti commessi sia prima che dopo il raggiungimento della maggiore età.

In conclusione - lamenta la difesa - al ricorrente, pur essendo stata riconosciuta dai giudici minorili la minore rilevanza della sua partecipazione, e pur essendo stata la precedente sentenza d'appello annullata con rinvio in punto di



omessa concessione della sospensione condizionale della pena, è stata irrogata una pena più elevata di quella dei correi maggiorenni nonché superiore alla soglia legale per l'accesso a quel beneficio, così subendo egli un trattamento sanzionatorio manifestamente irragionevole, arbitrario e sproporzionato.

3. Ha depositato la propria requisitoria la Procura generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Ha depositato memoria di replica la difesa ricorrente, ribadendo i motivi d'impugnazione ed insistendo per l'accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve escludersi, anzitutto, la denunciata violazione del divieto di un secondo giudizio, stabilito dall'art. 649, cod. proc. pen..

Il reato continuato non costituisce un reato unico, ma semplicemente un istituto di mitigazione del trattamento sanzionatorio, in deroga alla regola generale del cumulo materiale delle pene, prevista dagli artt. 73-75, cod. pen.. In questo senso, oltre alla collocazione sistematica dell'art. 81 tra le norme del codice penale dedicate al "*concorso di reati*" (libro I, titolo III, capo III), depone nitidamente l'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., che, tra le ipotesi di connessione di procedimenti, annovera quella della persona «imputata di *più reati* commessi (...) con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso».

Non è estensibile, dunque, all'ipotesi del reato continuato, la regola del *simultaneus processus* dinanzi al giudice ordinario, fissata dalla giurisprudenza di questa Corte per il reato permanente od il reato abituale commessi a cavallo tra la minore e la maggiore età e giustificata proprio per la insuscettibilità di frazionamento delle relative condotte e, quindi, per la unicità del reato, benché protratto nel tempo e non commesso semplicemente *unico actu* (Sez. 1, n. 43302 del 17/09/2021, G., Rv. 282157; Sez. 6, n. 8886 del 26/01/2016, R., Rv. 265841; Sez. 6, n. 36570 del 26/06/2012, Russo, Rv. 253394). Tale frazionamento, infatti, nell'ipotesi della "continuazione", è sicuramente possibile.

Di qui, dunque, l'inesistenza del lamentato *bis in idem*, essendo stato il ricorrente giudicato, nei due distinti processi, per reati diversi, benché da lui messi in atto per effetto di una risoluzione criminosa unitaria e complessiva.

2. Non è ravvisabile neppure la denunciata incostituzionalità dell'art. 14, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude la connessione dei procedimenti per i reati che la stessa persona abbia commesso da minorenni e da



maggiorenne, anche quando – come nella vicenda in rassegna – essi siano avvinti per continuazione.

2.1. Come riconosce lo stesso ricorso, la questione è stata già devoluta alla Corte costituzionale, che l'ha dichiarata infondata, affermando che l'impossibilità, in questi casi, di un *simultaneus processus* non comporta la violazione degli artt. 3 e 24, Cost., poiché non è irragionevole né lesivo del principio di eguaglianza o del diritto di difesa che l'imputato, delle condotte realizzate con la maturità del maggiorenne, risponda penalmente secondo le norme processuali e sostanziali proprie degli adulti, anche quando i vari fatti-reato siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Infatti, nell'attuazione di questo, ogni fatto facente parte del programma criminoso – ha proseguito la Corte costituzionale – dev'essere assistito dal momento volitivo, che si pone autonomamente, di volta in volta, nella realizzazione concreta dei singoli episodi. Inoltre, la separazione dei procedimenti permette che, per una parte degli episodi, il soggetto sia assoggettato agli istituti di favore del sistema penale minorile (irrilevanza del fatto, perdono giudiziale, diminuzione di cui all'art. 98, cod. pen., messa alla prova, all'epoca non prevista per gli adulti) e, comunque, non impedisce che, sussistendo i presupposti della continuazione di reati, il relativo cumulo giuridico delle pene possa eventualmente essere applicato in séguito dal giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 671, cod. proc. pen. (sentenza n. 52 del 1995).

2.2. Si tratta di principi che non possono che essere condivisi e ribaditi da questa Corte, poiché espressivi di favore per il trattamento penale del minore, in coerenza con la funzione rieducativa della pena prevista dalla Carta costituzionale (art. 27, terzo comma), tanto più necessaria e rilevante in caso di condannati minorenni.

L'esito sanzionatorio cui è pervenuto il giudizio, nel suo complesso, è senza dubbio iniquo, poiché D. D. , per le stesse condotte dei suoi concorrenti, sommando le pene inflittele dal Tribunale per i minorenni per una parte di esse e dal giudice ordinario per le restanti, è stato sanzionato con una pena, sia detentiva che pecuniaria, ben superiore rispetto a costoro, peraltro maggiorenni.

Tale situazione, tuttavia, si è verificata non già per effetto di una lacuna o di un'irrazionalità intrinseca del sistema normativo, perciò emendabile, in ipotesi, con lo scrutinio di costituzionalità della legge, ma solamente a causa della derubricazione dell'accusa originaria, da estorsione consumata a tentativo del medesimo reato, che è stata operata nel presente giudizio, nei confronti dei correi maggiorenni, per tutti i reati in continuazione e, per D. D. , limitatamente alla porzione di essi da lui commessi dopo la maggiore età, mentre non è stata compiuta dal Tribunale per i minorenni per i fatti che egli aveva commesso da minore.

Si è trattato, dunque, di un'evenienza fisiologicamente ricollegabile alla separazione dei processi ed alla possibile divergenza dei relativi giudizi, emendabile nel nostro ordinamento soltanto negli stretti limiti del contrasto di giudicati di cui all'art. 669, cod. proc. pen., o della revisione, istituti che, per varie ragioni, evidentemente non possono trovare applicazione nel caso di specie.

3. Ciò non di meno, il trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente, pur formalmente corretto, si presenta – come già s'è detto – obiettivamente iniquo, per l'evidente disparità *in peius* rispetto a quello dei suoi coimputati, concorrenti nei medesimi reati, con un ruolo sostanzialmente paritario, se non – il loro – prevalente, e, per di più, a differenza di lui, già maggiorenni al momento della commissione del primo di quelli: e una pena iniqua, perché eccessivamente severa rispetto alla peculiarità del caso concreto, collide con il principio di necessaria proporzionalità.

3.1. Quello della proporzionalità della sanzione penale costituisce un principio ormai acquisito, che impone al giudice di valutare se una norma sanzionatoria produca una compressione eccessiva dei diritti fondamentali del suo destinatario.

Secondo la Corte di giustizia dell'UE, che ne rinviene il generale fondamento nell'art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, esso è dotato di effetto diretto nell'ordinamento degli Stati membri, con la conseguenza che il giudice penale è tenuto a disapplicare discipline legislative nazionali contrastanti, seppur «nei soli limiti necessari per consentire l'irrogazione di sanzioni proporzionate» (così, tra altre, CGUE, Grande sezione, 8.3.2022, in causa C-205/20).

Si tratta, peraltro, di principio recepito anche dalla giurisprudenza costituzionale, secondo la quale la proporzionalità è «requisito di sistema nell'ordinamento costituzionale italiano, in relazione ad ogni atto dell'autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell'individuo» (Corte cost., sentenza n. 7 del 2025), e, con specifico riferimento alle pene, il sindacato sulla proporzionalità di esse trova il proprio fondamento nel principio di eguaglianza di cui all'art. 3, Cost., e nell'art. 27, terzo comma, Cost., in relazione al necessario orientamento della pena alla rieducazione del condannato ed al principio della personalità della responsabilità penale, che è alla base della necessaria individualizzazione della pena (sentenza n. 112 del 2019).

E, sempre con specifico riferimento alla pena, ancor più di recente, la Corte costituzionale ha precisato che il principio di proporzionalità mira ad assicurare che la reazione sanzionatoria ad un fatto di reato, pur offensivo del bene giuridico e colpevolmente realizzato, non risulti eccessiva rispetto alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto. Esso opera – ha proseguito la Corte – non solo

come *standard* di legittimità costituzionale delle leggi penali, ma anche come criterio che orienta la loro interpretazione ed applicazione da parte del giudice comune, il quale è tenuto ad assicurare che la sanzione risulti proporzionata alla gravità del fatto, nel quadro di una doverosa interpretazione *secundum constitutionem* dei dati normativi, ferma restando la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale, laddove tali dati non permettano di raggiungere in via ermeneutica quell'obiettivo. In applicazione di tale principio, pertanto, il giudice è tenuto finanche ad espungere dalla fattispecie – nei limiti in cui il dato normativo lo consenta – quelle condotte che, pur collocandosi in una zona di "formale" integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta, in concreto si rivelino incapaci di attingere la soglia di disvalore congeniale alla gravità della pena edittale, non corrispondendo, sul piano "sostanziale", al nucleo di disvalore che caratterizza la fattispecie astratta, secondo la valutazione del legislatore riflessa nella misura della pena edittale. Tutto questo deve avvenire, in particolare, quando la mancata applicazione di una norma penale non comporti l'impunità del fatto, ma assicuri comunque una risposta adeguata alla gravità di esso nonché ragionevolmente dissuasiva (sentenza n. 113 del 2025).

Lungo lo stesso crinale, del resto, si è mossa anche questa Corte, che, nel suo massimo consesso, ha già avuto modo di affermare, in linea di principio, che il canone di proporzionalità assolve ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale e ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto (tra altre: Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548; in senso analogo, più di recente, Sez. U, n. 13783 del 26.9.2024, dep. 2025, Massini); nonché, con specifico riferimento alla proporzionalità della pena, è giunta ad escludere la configurabilità del reato, per la non corrispondenza della condotta concreta – pur formalmente sussumibile nella fattispecie tipica – alla gravità obiettiva del tipo legale delineato dal legislatore, quale desumibile dalla misura della pena edittale e dalla complessiva risposta sanzionatoria (Sez. 6, n. 40822 del 09/10/2025, Filomeno, Rv. 288970, che, in un caso di offerta al pubblico ufficiale di qualche chilo di carne d'asina per addomesticare gli esiti di un'attività ispettiva, ha escluso l'ipotizzata istigazione alla corruzione, sulla base della consistenza della pena edittale e dell'inapplicabilità a tale figura criminosa della non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 131-*bis*, cod. pen.).

3.2. Alla luce del principio di proporzionalità, nei termini appena declinati, il trattamento sanzionatorio riservato a D.D. merita, dunque, di essere rivalutato, dovendo il giudice di merito verificare, in particolare, se, in relazione alle circostanze del caso concreto, la pena a costui inflitta dal Tribunale per i

minorenni non costituisca già di per sé una risposta sanzionatoria proporzionata alla offensività della condotta complessivamente da lui tenuta, anche alla luce della diversa e meno grave qualificazione giuridica che ne è stata data e, dunque, del ridimensionamento dell'offesa e del disvalore obiettivo di essa, ovvero se, per queste stesse ragioni, l'aumento di pena per continuazione debba essere fissato in misura minima o, comunque, più contenuta.

4. La sentenza impugnata, pertanto, dev'essere annullata ed il processo essere rinviato al giudice d'appello, per un nuovo giudizio sulla misura della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2026.


Il Consigliere estensore

Martino Rosati



Il Presidente

Gaetano De Amicis



Si dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

